



Cremona

COMUNE DI CREMONA

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

NUMERO DI REGISTRO	SEDUTA DEL
14	30 aprile 2025

Immediatamente Eseguitibile
Seduta Pubblica

avente ad oggetto:

Tariffa rifiuti puntuale corrispettiva. Approvazione tariffe anno 2025 e adempimenti connessi.

L'anno duemilaventicinque addì trenta del mese aprile in Cremona, nella Sala Consiliare di Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. Luciano Pizzetti in qualità di Presidente del Consiglio, con la partecipazione della Sig.ra Dott.ssa Gabriella Di Girolamo, Segretario Generale, e l'assistenza degli scrutatori Claudio Ardigò, Marialuisa D'Ambrosio, Paola Tacchini.

All'inizio della trattazione del presente oggetto sono presenti i seguenti componenti:

<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>	<i>NOMINATIVI</i>	<i>PRESENTI</i>
ALQUATI JANE	SI	GHIDOTTI CARLALBERTO	SI
ARDIGO' CLAUDIO	SI	GIUSSANI CARLO	NO
BARCELLARI FABIOLA	SI	LA SALA PAOLO	SI
BELTRAMI CRISTIANO MARIO	GIUST.	LOFFI VITTORIA COSTANZA ALESSANDRA	SI
BONALI DANIELE	SI	MARENZI CINZIA ROSA MARIA	SI
CAPELLETTI CHIARA	SI	MERLI RICCARDO	SI
CARASSAI ANDREA	SI	OLZI MARCO	SI
CAROTTI MATTEO	NO	PASQUETTI LAPO	SI
CAVALLI ILARIA	SI	PIZZETTI LUCIANO	SI
CERASO MARIA VITTORIA	NO	POLI ROBERTO	SI
COMPAGNONE ROSARIA	SI	PORTESANI ALESSANDRO	SI
D'AMBROSIO MARIALUISA	SI	SEGALINI ANDREA	SI
FEDELI LUCA	SI	SESSA ELEONORA	SI
FRASSI SIMONA	SI	TACCHINI PAOLA	SI
GAGLIARDI GIOVANNI	SI	VIOLA ROSITA ANTONELLA	SI
GALLI MARCO	SI	VIRGILIO LEONARDO	SI
GEREVINI MATTIA	SI		

A' sensi dell'art. 80 del regolamento del Consiglio Comunale, della seduta è predisposto resoconto integrale reso a mezzo di registrazione su supporto magnetico e digitale.

Terminata la discussione, nel corso della quale si sono verificate variazioni delle presenze dei Consiglieri Comunali come si evince in dettaglio dal processo verbale della seduta odierna, il Presidente sottopone a votazione palese a mezzo di sistema elettronico la sottoriportata proposta di deliberazione che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n. 28	
votanti:	n. 28	
voti favorevoli	n. 18	(Ardigò – Bonali – Cavalli - D'Ambrosio – Frassi – Gagliardi - Galli – Gerevini – Loffi – Marenzi - Merli – Pasquetti – Pizzetti – Poli - Segalini – Sessa – Viola – Virgilio)
voti contrari	n. 10	(Alquati – Capelletti – Carassai - Carotti – Compagnone – Fedeli - Ghidotti – Olzi – Portesani - Tacchini)
astenuti	n. //	

Successivamente il Presidente, stante l'urgenza, a' sensi dell'art. 134, comma 4°, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sottopone a votazione palese, a mezzo di sistema elettronico l'immediata eseguibilità che il Consiglio Comunale approva a maggioranza di voti, con il seguente esito:

presenti:	n. 28	
votanti:	n. 28	
voti favorevoli	n. 27	(Alquati – Ardigò – Bonali - Capelletti – Carassai – Carotti - Cavalli – Compagnone - D'Ambrosio – Fedeli – Frassi - Gagliardi – Galli – Gerevini - Ghidotti – Loffi – Marenzi – Merli - Olzi – Pasquetti – Pizzetti – Poli - Segalini – Sessa – Tacchini - Viola - Virgilio)
voti contrari	n. //	
astenuti	n. 1	(Portesani)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSE

Richiamato:

1) l'articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";

2) Il vigente "Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva", approvato con propria deliberazione n. 65 del 28 novembre 2022 e ss.mm.ii.;

3) il comma 527, art. 1, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede l'attribuzione

all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti ed Ambiente (ARERA) di funzioni mirate al miglioramento del sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti;

4) la determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 recante "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 443/R/Rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari".

5) la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2)";

6) la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

7) la deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif del 3 agosto 2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";

8) la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/Rif del 3 agosto 2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";

9) la propria deliberazione n. 17 dell'8 aprile 2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto "Aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario, relativo ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana ai sensi dell'MTR-2 di ARERA di cui alle deliberazioni Arera n. 363/2021/R/Rif e n. 389/2023/R/Rif in qualità di ente territorialmente competente.";

10) il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

11) Il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo Unico Ambientale (TUA);

12) il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.";

13) l'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, con il quale è stato introdotto il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA);

14) la deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 150 del 16 ottobre 2024 ad oggetto "Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – art. 19 D.Lgs., 30/12/1992 n. 504 – Tariffa per il triennio 2025/2027";

15) l'art. 3 comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che prevedeva con decorrenza dall'anno 2022, in deroga all'art. 1 comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la possibilità per i comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e detta tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

16) l'art. 13 comma 5-bis del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25, il quale prevedeva la possibilità di approvare tariffe ed aliquote dei tributi locali entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, provvedendo, mediante una variazione di bilancio, al recepimento delle eventuali successive modifiche rispetto allo stanziamento iniziale relativo all'entrata dei tributi coinvolti, lasciando tuttavia fermo al 30 aprile il termine di approvazione dei regolamenti TARI.

17) l'art. 43, comma 11, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 che modificando l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, stabilisce che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

18) la simulazione della tariffa rifiuti corrispettiva 2025 trasmessa dal gestore Aprica S.p.A. con PEC protocollata al n. 29457/2025 in data 2 aprile 2025;

MOTIVAZIONE

1) L'Amministrazione Comunale ha deliberato l'applicazione alla Tariffa puntuale corrispettiva a far tempo dal 1 gennaio 2023, ritenendo quest'ultima un valido strumento per il perseguimento degli obiettivi dell'economia circolare, in termini di riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della quantità e qualità della raccolta differenziata, in conformità ai principi stabiliti dalle direttive europee sui rifiuti.

Come previsto dalla normativa vigente, con decorrenza dalla medesima data, l'attività di gestione delle tariffe sui rifiuti e il rapporto con i contribuenti è stato affidato al gestore del ciclo integrato dei rifiuti Aprica S.p.A..

2) Con propria deliberazione n. 17 dell'8 aprile 2024 il Consiglio Comunale ha approvato la revisione biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario, relativo ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana ai sensi dell'MTR-2 di ARERA di cui alle deliberazioni Arera n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF in qualità di ente territorialmente competente.

Ai sensi di quanto definito dall'art. 1, punto 1.4, della determinazione ARERA 2/DRIF/2020, si è tenuto conto delle voci da applicare in detrazione all'importo PEF:

- Introiti recupero evasione TARI 2025 euro 86.956,52=;
- Avanzo recupero evasione TARI 2024 euro 110.810,94=;
- Procedure sanzionatorie regolamento igiene urbana 2025 euro 17.391,30=;
- Avanzo da sanzioni regolamento igiene urbana 2024 euro 11.382,91=;
- contributo MIUR 2025 euro 78.260,86=;
- maggior entrata contributo MIUR 2024 euro 29.669,43=;
- maggior gettito TARIP 2024 euro 150.000,00=;
- Sanzioni regolamento TARIC 2025 euro 74.347,83=.

Sulla scorta di quanto sopra, si è definito il “Quadro economico di raccordo dei costi per la determinazione delle Tariffe rifiuti aventi natura corrispettiva anno 2025” e la relativa ripartizione fra utenze domestiche e utenze non domestiche della quota fissa e della quota variabile, evidenziati nell'allegato C) al presente provvedimento.

In funzione di ciò i costi a cui fare riferimento per la determinazione delle tariffe aventi natura corrispettiva relative all'anno 2025 sono quantificati in complessivi euro 10.761.852,00=, come meglio evidenziato nel già citato allegato C).

3) Ai fini della determinazione della tariffa:

a) i costi fissi e i costi variabili sono ripartiti fra utenze domestiche e utenze non domestiche in funzione dell'incidenza della quantità totale di rifiuti prodotti da ciascuna delle suddette macrocategorie, comunicata dal Gestore, come da PEC protocollata al n. 29457/2025 in data 2 aprile 2025 con cui è stata trasmessa la simulazione della tariffa;

b) si sono definiti i coefficienti K_a , K_b di cui al D.P.R. 158/1999, per numero componenti delle utenze domestiche e dei coefficienti K_c e K_d per ciascuna delle categorie utenze non domestiche individuate nell'allegato 1 al regolamento, come da Allegato D) alla presente deliberazione, nel rispetto dei valori fissati dal cosiddetto Metodo normalizzato di determinazione delle tariffe di cui al D.P.R. 158/1999 come previsto dalla normativa vigente di proroga della deroga ai coefficienti ministeriali, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50%;

c) i quantitativi minimi annuali di rifiuto urbano residuo misurato e preassegnato ossia le quantità espresse in litri di rifiuto urbano residuo misurato che vengono comunque addebitate in tariffa a prescindere dal loro effettivo conferimento al servizio pubblico, sono stati definiti sulla base della media, per ciascuna macrocategoria di utenza (domestica e non domestica), del quantitativo di rifiuto urbano residuo misurato raccolto a livello comunale e rendicontato dal Gestore, con l'obiettivo di incrementare la quota di tariffa variabile che dipende direttamente dal comportamento degli utenti. Ai fini di un'equa individuazione del quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo da attribuire a ciascuna singola utenza non domestica, con l'obiettivo di rispettare un'adeguata correlazione fra quantità di rifiuto e dimensioni della superficie occupata, si è provveduto all'attribuzione di un quantitativo minimo rapportato a metro quadrato. I valori riferiti ai quantitativi minimi di rifiuto urbano residuo di cui all'allegato E) sono valevoli per il solo anno 2025, in ottemperanza al comma 2 dell'articolo 13 del Regolamento per la disciplina della tariffa corrispettiva.

4) La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui trattamento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche avviati autonomamente al recupero.

La definizione delle componenti di costo relative al servizio ed il riconoscimento delle stesse nella pianificazione finanziaria è riferita ai criteri individuati dal D.P.R. 158/1999, tenendo conto del Metodo Tariffario Rifiuti vigente previsto dall'Autorità per la Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA), come da deliberazione 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

La Tariffa puntuale corrispettiva è composta da:

a) Tariffa fissa (TF), determinata in base ai criteri fissati dal D.P.R. n. 158/1999, in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e ai

relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali, in applicazione dei coefficienti Ka (Coefficiente di adattamento per superficie e numero dei componenti del nucleo familiare utenze domestiche) e Kc (Coefficiente potenziale di produzione rifiuti utenze non domestiche);

b) Tariffa variabile calcolata (TVc), determinata in base ai criteri fissati dal D.P.R. n. 158/1999, in relazione alle quantità potenziali di rifiuti prodotti, in applicazione dei coefficienti Kb (Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare utenze domestiche) e Kd (Coefficiente di produzione Kg/mq anno utenze non domestiche);

c) Tariffa variabile misurata (TVm), rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo misurato conferita da ciascuna utenza, determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuto urbano residuo (euro/litro) prodotto da ciascuna utenza. Si riferisce a:

- un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui preassegnati per categoria di utenza di rifiuto urbano residuo misurato;

- un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopraccitati.

Il mancato conferimento del quantitativo minimo di rifiuto urbano residuo non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota tariffaria.

Gli importi dovuti per gli eventuali litri eccedenti le quantità minime non sono soggetti alle riduzioni e alle agevolazioni previste dal vigente Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva.

La tariffa per le utenze domestiche è calcolata come segue:

TARIFFA = Tariffa fissa (TFud) + Tariffa variabile calcolata (TVcud) + Tariffa variabile misurata (TVmud)

4.1) Tariffa fissa (Tfud).

La tariffa fissa è riferita ai costi di gestione fissi che sono indipendenti dalla quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere/mezzi e relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali.

La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è calcolata secondo la seguente formula:

$$TFd(n,S) = Quf \times S \times Ka(n)$$

dove:

TFd(n,S) è la quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S mq;

Quf è la quota fissa unitaria delle utenze domestiche (€/mq), calcolata in base al rapporto tra i costi fissi totali attribuibili alle utenze domestiche (Ctuf) e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime (St), corretta per un coefficiente di adattamento (Ka(n)), parametrato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare e l'ubicazione geografica del comune:

$$Quf = Ctuf / (St(n) \times Ka(n))$$

Ctuf è il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

St(n) è la superficie totale dalle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare;

$Ka(n)$ è il coefficiente di adattamento parametrato sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare che ha la funzione di tenere conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in base al numero dei componenti del nucleo familiare, come richiesto dall'art. 5 del D.P.R. 158/1999; i valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1a dell'Allegato 1 al sopra richiamato D.P.R.

4.2) Tariffa variabile calcolata (Tvcud)

La tariffa variabile calcolata è determinata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti).

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è calcolata sulla base dei rifiuti potenzialmente prodotti e conferiti al sistema pubblico e si determina ricorrendo al metodo presuntivo previsto dal D.P.R. 158/1999. Il metodo presuntivo prevede il calcolo della quota variabile impiegando la formula che segue:

$$TVd = Quv \times Kb(n) \times Cu$$

dove:

TVd è la quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare; Quv è la quota unitaria, determinata in base al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche (Q_{tot}) e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare ($N(n)$), ponderato per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Q_{tot} / N(n) \times Kb(n)$$

dove:

Q_{tot} è la quantità totale di rifiuti

$N(n)$ è il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

$Kb(n)$ è il coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza; i valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2 dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

Cu è il costo unitario (€/Kg), determinato in base al rapporto tra i costi variabili, attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle medesime utenze.

4.3) Tariffa variabile misurata (Tvmud)

La quota variabile misurata è rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo misurato conferita da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuto urbano residuo misurato (euro/litro) prodotto da ciascuna utenza. Si riferisce a:

- un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui preassegnati per categoria di utenza di rifiuto urbano residuo misurato;
- un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopraccitati.

Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa variabile misurata, sia calcolata su un quantitativo minimo annuale preassegnato di rifiuto urbano residuo misurato, definito ogni anno in sede di approvazione delle tariffe, sulla base del quantitativo di rifiuto urbano residuo misurato raccolto a livello comunale e rendicontato

dal Gestore.

La tariffa per le utenze non domestiche è calcolata come segue:

TARIFFA = Tariffa fissa (TFund) + Tariffa variabile calcolata (TVcund) + Tariffa variabile misurata (Tvmund)

4.4) Tariffa fissa (Tfund)

La tariffa fissa è riferita ai costi di gestione fissi che sono indipendenti dalla quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali.

La quota fissa per le utenze non domestiche si ottiene, sulla base della tipologia di attività svolta e della superficie occupata, come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la formula che segue:

$$TFund(ap,S) = Qapf \times S(ap) \times Kc(ap)$$

dove:

TFund(ap, S) è la quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica che svolge l'attività ap e che occupa una superficie di mq S.

Qapf è la quota unitaria (€/mq) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime Stot(ap), ponderata per un coefficiente potenziale di produzione Kc(ap); tale coefficiente è stato elaborato per esprimere la produzione potenziale dei rifiuti delle diverse attività produttive.

$$Qapf = Ctapf / Stot(ap) \times Kc(ap)$$

Ctapf è il totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche;

Stot(ap) è la superficie occupata dall'utenza non domestica che svolge l'attività ap;

Kc(ap) è il coefficiente potenziale di produzione di rifiuto relativo alla categoria produttiva ap. I valori di tale coefficiente sono riportati nella tabella 3a dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

4.5) Tariffa variabile calcolata (Tvcund)

La tariffa variabile calcolata è determinata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta, trasporto, smaltimento).

La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto del costo unitario Cu (€/Kg) per la superficie dell'utenza (S) e il coefficiente potenziale di produzione (Kd), secondo la seguente espressione:

$$TVcund(ap, S) = Cu \times S \times Kd(ap)$$

dove:

TVcund(ap, S) è la quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S.

Cu è il costo unitario (€/Kg); tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

$Cu = CVnd / Qnd.$

S è la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kd(ap) è il coefficiente potenziale di produzione in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. I valori di detti coefficienti sono riportati nella tabella 4a dell'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, gli intervalli di variazione di tali coefficienti sono in proporzione alle tipologie di attività. Il coefficiente Kd(ap) esprime il potenziale produttivo di rifiuti annuo a mq delle singole categorie produttive.

4.6) Tariffa variabile misurata (Tvmund)

La quota variabile misurata è rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo misurato conferita da ciascuna utenza e viene determinata dal prodotto della quota unitaria di costo per la quantità di rifiuto urbano residuo misurato (euro/litro) prodotto da ciascuna utenza. Si riferisce a:

- un importo relativo al costo base del servizio, definito dai litri minimi annui preassegnati per categoria di utenza di rifiuto urbano residuo misurato;
- un importo corrispondente agli eventuali litri eccedenti i minimi sopraccitati.

Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa variabile misurata, sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuto urbano residuo misurato, definito ogni anno in sede di approvazione delle tariffe, sulla base del quantitativo di rifiuto urbano residuo misurato raccolto a livello comunale e rendicontato dal Gestore.

La quota unitaria di costo (euro/litro) utilizzata per la determinazione della tariffa variabile misurata applicata sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche (TVmud e TVmund) è definita dal rapporto fra la somma dei costi relativi all'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (CRT), all'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani (CTS) e parzialmente dai costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani (CTR) di cui al PEF 2025 e la quantità di rifiuto residuo urbano costituita dalla somma fra la quantità di rifiuto residuo urbano attesa derivante dai litri minimi annui preassegnati a ciascuna categoria di utenza e la quota stimata in eccedenza rispetto a tali quantità minime.

5) Con la deliberazione 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/Rif, Arera ha previsto, nell'ambito del prelievo sui rifiuti, l'introduzione di meccanismi di perequazione. Tali misure, sono costituite da contributi, definiti e quantificati dall'Autorità a livello nazionale.

A decorrere dal 1 gennaio 2024 sono stati pertanto istituiti e inseriti nella fattura per il servizio integrato di raccolta e smaltimento rifiuti urbani, spazzamento e lavaggio strade il contributo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e il contributo per la copertura delle agevolazioni riconosciute in occasioni di eventi eccezionali e calamitosi. I citati contributi sono espressi in euro/utenza per anno (intendendo per utenza l'utenza unitaria collegata al sistema di misurazione puntuale, come unico punto di conferimento). Le due componenti perequative devono considerarsi frazionabili per occupazioni riferite a periodi inferiori all'anno.

Le componenti perequative citate non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nella fatturazione del servizio rifiuti, dandone separata evidenza.

6) Le scadenze per il pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva sono state individuate nel rispetto di quanto disposto nell'articolo 28 "Riscossione" del vigente Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva e nel punto 2.5 "Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e

rettifica degli importi non dovuti” della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani città di Cremona.

7) L'immediata eseguibilità è giustificata dalla necessità di dare applicazione alle tariffe 2025, da parte del gestore del ciclo integrato dei rifiuti urbani Aprica S.p.A..

PRE VERIFICHE

Parere favorevole espresso come previsto dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in data 3 aprile 2025 dal Direttore del Settore Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica sulla regolarità tecnica, figurante quale allegato A) e in data 7 aprile 2025 dal Direttore del Settore Economico Finanziario sulla regolarità contabile figurante quale allegato B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente (Bilancio, Programmazione, Servizi) espresso nella seduta del 22 aprile 2024.

NORMATIVA

1) D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

2) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 116/2020;

3) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.”;

4) Art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che, sull'importo della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti, prevede l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali;

5) Deliberazione del Presidente della Provincia di Cremona n. 150 del 16 ottobre 2024 ad oggetto “Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente – art. 19 D.Lgs., 30/12/1992 n. 504 – Tariffa per il triennio 2025/2027”;

6) Art. 1, commi da 641 e seguenti, legge 27 dicembre 2013, n. 147, che nell'ambito della disciplina della I.U.C. istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva. In particolare:

- Comma 668 in base al quale “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune, inoltre, nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

- Comma 652, il quale prevede, fra l'altro, che nelle more di revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ai sensi dell'art. 1 comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle

tabelle 2, 3a 3b 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

- comma 654, che stabilisce l'obbligo della copertura integrale dei costi di investimento e di servizio relativi al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

- comma 655, che conferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 33-bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31, il cui ammontare è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

- comma 666, che fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia, sull'importo del tributo;

- comma 683, il quale prevede che il consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, deve approvare le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, redatto dal gestore del servizio stesso.

7) Art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che le tariffe e le aliquote deliberate dagli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

8) Art. 3 comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 così come modificato dall'art. 43, comma 11, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il quale prevede la possibilità per i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e di far coincidere il termine per l'approvazione degli stessi atti con il termine per la deliberazione del bilancio di previsione nell'ipotesi in cui questo sia stato prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento.

9) Art. 1, comma 527, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che prevede l'attribuzione ad ARERA di funzioni mirate al miglioramento del sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti;

10) Determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 recante "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 443/R/Rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari".

11) Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);

12) Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

13) Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif del 3 agosto 2023 "istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani";

14) la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/Rif del 3 agosto 2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";

15) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 8 aprile 2024, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente oggetto "Aggiornamento biennale 2024-2025 del Piano Economico Finanziario, relativo ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e di igiene urbana ai sensi dell'MTR-2 di ARERA di cui alle deliberazioni Arera n. 363/2021/R/Rif e n. 389/2023/R/Rif in qualità di ente territorialmente competente.";

16) Vigente "Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti Corrispettiva";

17) Carta di qualità del Servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata in attuazione delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 19 dicembre 2022;

18) Decreto legislativo 267/2000, art. 134 comma 4, in riferimento all'immediata eseguibilità degli Atti Amministrativi.

DECISIONE

1) Approva il quadro economico di raccordo dei costi per la determinazione delle tariffe rifiuti aventi natura corrispettiva anno 2025, di cui all'allegato C) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

2) Definisce i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 utilizzati per la determinazione delle tariffe come da allegato D) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

3) Definisce i quantitativi minimi annuali di rifiuto urbano residuo misurato e preassegnato per l'anno 2025, individuati per ciascuna categoria di utenza sulla base del quantitativo medio di rifiuto urbano residuo misurato raccolto a livello comunale e rendicontato dal gestore, così come evidenziato nell'allegato E) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

4) Determina le Tariffe Rifiuti aventi natura corrispettiva anno 2025, come esplicitato nell'allegato F), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo il metodo tariffario ARERA vigente MTR-2.

5) Approva le Tariffe Rifiuti aventi natura corrispettiva per l'anno 2025 come da allegato G) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

6) Dispone l'applicazione alla Tariffa Rifiuti puntuale corrispettiva dell'IVA al 10% e del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali deliberato dalla Provincia di Cremona nella misura del 5%, ai sensi della vigente normativa.

7) Dispone altresì l'applicazione, alle fatture TARIP 2025, delle seguenti misure di perequazione disposte da ARERA con propria deliberazione n. 386/2023/R/Rif del 3 agosto 2023, aventi valenza a livello nazionale:

- euro 0,10= annui per ciascuna utenza (utenza unitaria collegata al sistema di misurazione puntuale come unico punto di conferimento) per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- euro 1,50= annui per ciascuna utenza (utenza unitaria collegata al sistema di misurazione puntuale come unico punto di conferimento) per la copertura di agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi.

8) Individua, ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 "Riscossione" del Regolamento per la

disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva e del punto 2.5 “Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rettifica degli importi non dovuti” dalla Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani città di Cremona, le seguenti scadenze per il pagamento: unica soluzione e prima rata 30 giugno 2025, seconda rata 30 settembre 2025 e terza rata 30 dicembre 2025.

9) Dà atto che considerata la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente deliberazione e i relativi allegati non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli Enti Locali.

Dichiara, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

EFFETTI

1) Le Tariffe Rifiuti aventi natura corrispettiva approvate con la presente deliberazione hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e dell'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 così come modificato dall'art. 43, comma 11, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91

2) Trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del ciclo integrato dei rifiuti Aprica S.p.A., al Settore Area Vasta, Ambiente e Transazione Ecologica e al Servizio Comunicazione.

IL PRESIDENTE

(Luciano Pizzetti)

**IL SEGRETARIO GENERALE
VERBALIZZANTE**

(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)